



COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 30/07/2014.

Adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 20:20 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CAVALLARO EMANUELE	P	PIACENTI MAURO	P
BONACINI LUCA	P	DEL MONTE DAVIDE	P
PEDRONI FRANCO	P	ROSSI ELENA	P
GUARINO GIUSEPPE	P	FORNACIARI ERMES	P
RUOZI BARBARA	P	STANO VITO	P
CAROLI ANDREA	A	CEPI ROSSANA	P
COTTAFAVA GIULIANO	P	BERTARELLI ANDREA	P
ALBANESE CHIARA	P	BENATI MARCO	P
ZANLARI FEDERICA	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: COTTAFAVA GIULIANO, GUARINO GIUSEPPE, BENATI MARCO.

Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: MURRONE GIAN FRANCO, BONI RITA, MASSARI FEDERICO, LUSVARDI ELENA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare:

- il comma 639, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 704, che abroga l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
- il comma 682, secondo cui il Consiglio Comunale determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:
 - a) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 /1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;
- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito nella Legge n. 68 del 2.5.2014 che introduce alcune modifiche alla disciplina normativa dettata dalla Legge n. 147 del 2013, in materia di TARI;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che disciplina la potestà Regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a

concorrenza dei quali la TARI non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);

CONSIDERATO che si rende necessario approvare apposito Regolamento comunale che disciplini le modalità applicative della Tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere più agevole la lettura della complessa disciplina che caratterizza il nuovo assetto dei tributi comunali;

RICHIAMATO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESAMINATO l'allegato schema di Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), costituito da n. 22 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare il testo del Regolamento di cui all'oggetto, conforme alla normativa vigente in materia di rifiuti solidi urbani;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- l'articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;
- il comunicato del Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014, in cui, nel corso della riunione della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, la Conferenza stessa ha espresso parere favorevole alla richiesta pervenuta dall'A.N.C.I. per un ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l'anno 2014;

PRESO atto che il comma 15 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.24674 dell'11 novembre 2013, in cui si stabilisce che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.L. n.446 del 1997 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come da Verbale di seduta

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 (consiglieri Fornaciari, Cepi e Stano del gruppo "M5S"), astenuti n. 1 (consigliere Bertarelli del gruppo "Progetto Rubiera"), espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'allegato Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) composto da n. 22 articoli, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2014;

4. di dare atto che l'obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs n.446/97, sarà assolto, con la trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.24674 dell'11 novembre 2013;
5. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, effettuata in forma palese, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 (consiglieri Fornaciari, Cepi e Stano del gruppo "M5S"), astenuti n. 1 (consigliere Bertarelli del gruppo "Progetto Rubiera"), il Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il la Dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni ;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 21/07/2014

IL RESPONSABILE
F.to SILIGARDI CHIARA

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta; (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 21/07/2014

IL RESPONSABILE
F.to SILIGARDI CHIARA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CAVALLARO EMANUELE

IL SEGRETARIO
F.to AMORINI CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Rubiera,

La su estesa deliberazione in data odierna:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° _____/____);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Lorena Barilli

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Rubiera,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dott. Mario Ferrari

Per copia conforme all'originale

Rubiera,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Caterina Amorini
